

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 ottobre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 84 /09

Roma, 28 OTT. 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Con i migliori saluti

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 *“relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio”* ha dettato delle norme generali in tema di:

- abilitazione di persone fisiche ed imprese all'esercizio dell'attività di revisione;
- esercizio dell'attività di revisione;
- controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione;
- cooperazione tra stati membri dell'U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell'attività di revisione.

La delega legislativa è contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 29 giugno 2008, e il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, quindi entro il 29 ottobre 2009. Non vi sono principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l'occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpendo in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge.

Lo schema di decreto è stato elaborato anche sulla base di un confronto con gli uffici di Consob, Banca d'Italia e Isvap.

Art. 1

L'articolo, riproponendo lo stesso schema adottato dalla direttiva all'articolo 1, elenca e fornisce il significato, ai fini della comprensione del testo del decreto, dei termini rilevanti per la revisione legale, definisce i destinatari delle norme e i testi normativi richiamati.

Art. 2

L'articolo sancisce che l'attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati può essere svolta solo da soggetti iscritti ad apposito Registro, in possesso di determinati requisiti e che abbiano svolto il tirocinio. Attualmente il Registro dei revisori contabili ed il Registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre l'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del TUIF è tenuto e vigilato dalla Consob. Nello schema di decreto l'autorità pubblica responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro è denominata "Autorità di vigilanza", riferendosi con tale espressione al Ministero dell'economia e delle finanze che agisce d'intesa con il Ministero della Giustizia. In particolare l'articolo 21 del decreto elenca nel dettaglio le responsabilità e i poteri dell'Autorità di vigilanza, ivi compresa la facoltà di delegare ad enti idonei, in tutto o in parte, i propri compiti (comma 2).



Artt. 3, 4, 5.

Gli articoli disciplinano, rispettivamente, lo svolgimento del tirocinio, dell'esame di idoneità professionale elencandone le materie e prevedendo la possibilità di riconoscerne l'equipollenza con altri esami di Stato previsti per l'accesso a professioni regolamentate, l'obbligo di formazione continua per gli iscritti al Registro, l'iscrizione nel Registro, il contenuto informativo del Registro e la sezione del Registro destinata ai revisori inattivi. Con successivi regolamenti sarà data piena attuazione a quanto disposto.

L'articolo 3 disciplina lo svolgimento del tirocinio professionale, il cui compimento è richiesto ai fini del sostenimento dell'esame di abilitazione. Nell'articolo si elencano le finalità, la durata e le caratteristiche del tirocinio. Le informazioni relative al tirocinante sono, ai sensi del comma 3, conservate in un registro elettronico consultabile sul sito internet del soggetto che ne è delegato alla tenuta ai sensi dell'articolo 21. L'accesso alle informazioni è gratuito. Ai sensi del comma 8 Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione dell' articolo.

L'esame di idoneità professionale, a norma dell'articolo 4, è indetto almeno due volte all'anno dall'Autorità di vigilanza. Il comma 2 dell'articolo 4 elenca le materie la cui conoscenza deve essere accertata tramite l'esame. Il comma 4 demanda a successivo regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo. Ai sensi del comma 5, il Ministro della giustizia può con regolamento integrare e specificare le materie di cui al comma 2 al fine di dare attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

L'articolo 5 richiede che gli iscritti al Registro prendano parte a programmi di formazione professionale. Il commi 1 e 2 demandano a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo nonché la possibilità di delegarne l'erogazione e lo svolgimento ad idonei enti o società.

L'articolo 6 attribuisce a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia la determinazione del contenuto della domanda di iscrizione al Registro. Si trattano nei commi 1 e 2 i casi di integrazione delle comunicazioni e dei provvedimenti di cancellazione.

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, elenca le informazioni che il registro deve riportare per ciascun revisore legale o società di revisione legale. Il comma 3 richiede che i revisori e gli enti di revisione di paesi terzi siano chiaramente indicati come tali nel Registro. Ai sensi del comma 4 debbono essere riportate le informazioni, di carattere descrittivo, circa le competenze e le funzioni dell'Autorità di vigilanza e della Consob. Il comma 5 sancisce che l'accesso alle informazioni contenute nel Registro è gratuito. Il comma 6 richiede che gli iscritti al Registro comunichino tempestivamente, al soggetto a cui ne è demandata la tenuta, ogni modifica delle informazioni ad essi relativa. Il comma 7 demanda a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo.

L'articolo 8, al comma 1, richiede alle società di revisione legale di comunicare al soggetto che tiene il Registro gli incarichi assunti ed il nominativo del relativo responsabile. I commi 1 e 2 trattano dei revisori che non hanno assunto incarichi o collaborato ad attività di revisione legale per tre anni consecutivi. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del registro e possono assumere nuovi



incarichi solo dopo aver partecipato ad programma di aggiornamento rientrante negli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, oppure ad un corso di aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

Artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Gli articoli disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione legale, fissando principi e criteri di carattere generale che saranno oggetto di attività regolamentare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. L'articolo 15 tratta della responsabilità civile dei revisori legali, delle società di revisione legale e dei soggetti che hanno per essa effettuato l'attività.

L'articolo 9 dispone che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di rispettino i principi e di deontologia, riservatezza e segreto professionale elaborati da ordini professionali ed associazioni, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento. Inoltre, per l'elaborazione dei principi di deontologia professionale e indipendenza, in esecuzione di misure adottate dalla Commissione europea, il comma 3 rinvia a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

L'articolo 10 elenca requisiti e condizioni di indipendenza che debbono sussistere ai fini dell'assunzione di un incarico di revisione presso una società che non rientri negli enti di interesse pubblico; per questi ultimi valgono difatti le più stringenti disposizioni previste all'articolo 17.

L'articolo 11, nel disciplinare i principi di revisione, afferma al comma 1 che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla commissione europea ai sensi della direttiva 2006/43/EC. Il comma 2 prevede che, per la revisione dei conti di enti di interesse pubblico, possano essere introdotti obblighi superiori. Fino a quando non siano emanati i principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi elaborati dalla Consob, dagli ordini e dalle associazioni professionali.

L'articolo 12 Prevede la stipula di una convenzione tra l'Autorità di vigilanza ed ordini ed associazioni professionali al fine dell'elaborazione dei principi di cui all'articolo 11 comma 2. I principi così emanati debbono tenere conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

L'articolo 13 disciplina le modalità di conferimento, revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione del contratto. L'incarico ha durata triennale. La revoca, ai sensi del comma 2, può avvenire da parte dell'assemblea qualora ricorra giusta causa. Dispone il comma 4 che le dimissioni possono avvenire secondo quanto stabilito da regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. Nei casi di revoca e dimissioni, il comma 6 richiede tempestiva nomina di un nuovo revisore o società di revisione. In caso di revoca, dimissioni o risoluzione del contratto del revisore legale o della società di revisione legale, la revisione continua ad essere svolta, per un periodo non superiore ai sei mesi, dal medesimo soggetto sino a quando non sia stato nominato il nuovo revisore legale o società di revisione legale.

L'articolo 14 dispone circa la relazione sul bilancio che il revisore o la società devono emettere. Il soggetto incaricato della revisione è tenuto a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il comma 2 elenca il contenuto della relazione.



L'articolo 15 tratta della responsabilità civile dei revisori legali, delle società di revisione legale e dei soggetti che hanno per essa effettuato l'attività. La direttiva non ha dettato uno specifico regime di responsabilità civile cui assoggettare i revisori legali e le società di revisione legale.

Il comma 1 determina la responsabilità in capo ai revisori legali ed alle società di revisione legale al proprio contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. Revisori legali e società di revisione legale sono solidalmente responsabili, tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dai propri inadempimenti.

Il comma 2 estende la responsabilità di cui al comma 1 anche al responsabile della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, prevedendo un regime di solidarietà con la società di revisione legale per la quale operano.

Il comma 3 fissa in cinque anni, a partire dalla data di cessazione dell'incarico, il termine entro il quale l'azione di risarcimento nei confronti del responsabile si prescrive.

Artt. 16, 17, 18 e 19

Gli articoli contengono disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico.

L'articolo 16, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 2, n. 13 della direttiva che definisce "*enti di interesse pubblico*":

1. gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

2. ~~gli enti creditizi, quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000;~~

3. le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE;

4. altri enti ai quali è riconosciuto il "*carattere di interesse pubblico*" dai singoli Stati membri, quali ad esempio "*gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti*".

Il comma 2 dell'articolo 16 prevede il divieto per il collegio sindacale di esercitare la revisione legali sui conti di un ente di interesse pubblico. Il comma 3 delinea le modalità con cui la facoltà prevista dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile può essere esercitata. Il comma 4 stabilisce che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e con l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, data la loro rilevanza, possono essere qualificate come enti di interesse pubblico e soggiacere alla relativa disciplina. Il comma 5 stabilisce le esenzioni che la Consob può determinare con proprio regolamento sentite Banca d'Italia ed Isvap.

L'articolo 17 al comma 1 fissa in nove anni la durata dell'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico. Il comma 2 attribuisce alla Consob la potestà regolamentare circa l'individuazione delle situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore. Il comma 3 elenca i servizi che i revisori possono fornire all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico. Il comma 4 fissa a sette esercizi il limite temporale massimo di durata dell'incarico di responsabile della revisione. Il comma 5 stabilisce che il responsabile della revisione, il revisore legale o chiunque abbia preso parte alla revisione legale non può assumere. Al comma 6 si stabilisce l'incompatibilità tra l'esercizio della revisione legale dei conti su di un ente di interesse pubblico per coloro i quali abbiano ricoperto in esso l'ufficio di amministratore, componente



dell'organo di controllo, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Il comma 7 determina l'ammontare delle sanzioni pecuniarie. Il comma 8 estende al revisore legale o alla società di revisione legale il divieto di cui all'articolo 2372 del codice civile. Il comma 9 prescrive che il revisore legale o la società di revisione legale confermino annualmente la propria indipendenza all'organo di cui all'articolo 19 oltre a discuterne i rischi relativi ad essa e le misure adottate per fronteggiare tali rischi.

L'articolo 18 impone ai revisori legali ed alle società di revisione di pubblicare annualmente sul proprio sito internet una relazione di trasparenza, elencando le notizie e gli elementi che obbligatoriamente deve contenere. Sono poi disciplinati i casi di integrazione e di deroga alle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 19 introduce l'obbligo per gli enti di interesse pubblico di dotarsi di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, elencandone funzioni e requisiti. Negli enti di interesse pubblico che adottino il sistema di amministrazione e controllo dualistico, le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sono esercitate dal consiglio di sorveglianza.

Art. 20

L'articolo 29 della direttiva richiede che revisori legali ed imprese di revisione legale siano sottoposti, almeno ogni sei anni, ad una procedura di controllo della qualità che abbia ad oggetto la verifica dei documenti di revisione, includendo: una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, delle risorse investite, dei corrispettivi introitati e del sistema di controllo interno della qualità. Si richiede inoltre che il sistema di controllo della qualità sia sottoposto al controllo pubblico, che goda di appropriate risorse finanziarie e che annualmente i risultati globali siano pubblicati. Per i revisori legali e le società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, l'articolo 43 della direttiva prevede il controllo della qualità almeno ogni tre anni.

L'attuale normativa nazionale per quanto attiene i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non prevede alcun sistema di controllo esterno della qualità. Per quanto riguarda la disciplina delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla Consob, la normativa italiana è in linea con la direttiva; infatti ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del TUIF, la Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'Albo speciale. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, procedendo annualmente alla redazione, e successiva pubblicazione, di una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione volte ad effettuare specifici interventi entro un termine prefissato decorso il quale, in caso di inerzia del destinatario, è possibile sanzionare il soggetto con un'ammenda o con la revoca degli incarichi.

Nello schema di decreto l'Autorità di vigilanza, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della Giustizia, è l'autorità pubblica responsabile del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, mentre alla Consob rimane il controllo della qualità su revisori legali e società di revisione legale che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico. Dette autorità possono delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei tale compito.

Il comma 3 richiede che il personale incaricato di effettuare il controllo sia provvisto di un'adeguata formazione circa la revisione legale e le altre discipline ad essa inerenti.

Il comma 4 prevede che la selezione del personale avvenga in modo da evitare ogni possibile conflitto di interessi.



Il comma 5 recepisce quanto richiesto dalla direttiva circa il contenuto del controllo della qualità, in particolare per quanto riguarda i documenti di revisione, la valutazione dei principi e dell'indipendenza, i corrispettivi ed il sistema di controllo interno.

I commi 6 e 7 descrivono, rispettivamente, il contenuto della relazione che i soggetti incaricati di effettuare il controllo della qualità debbono redigere e gli effetti che essa produce sul revisore legale o sulla società di revisione legale. In tale relazione deve essere indicato l'esito del controllo effettuato e le eventuali raccomandazioni rivolte al soggetto sottoposto a controllo, con relativo termine entro il quale adempiere ad esse. Decorso tale termine, l'Autorità di vigilanza e la Consob possono applicare, negli ambiti di rispettiva competenza, le sanzioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo.

I commi 8 e 9 attribuiscono all'Autorità di vigilanza ed alla Consob, la potestà di dettare le disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'articolo 29 della direttiva, al paragrafo 2, conferisce alla Commissione europea la facoltà di emanare misure di attuazione, quali raccomandazioni e decisioni, in merito alla realizzazione di un idoneo sistema di controllo esterno della qualità negli Stati membri. Le misure di attuazione eventualmente emesse saranno attuate, ai sensi del comma 10 mediante regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

Art. 21

L'Autorità di vigilanza, nel rispetto del dettato della direttiva, è responsabile, ai sensi del comma 1, del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro dei soggetti abilitati, della tenuta del Registro e del registro del tirocinio e della formazione continua.

I commi 2, 3, 4, e 5 attribuiscono all'Autorità di vigilanza il potere di delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei i compiti di cui al comma 1, mediante una convenzione, e disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti delegati.

Il comma 6 disciplina i poteri in tema di vigilanza sui revisori legali e le società di revisione legale e sugli enti delegati al controllo della qualità.

I commi 7 e 8 indicano le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza. La misura annua dei contributi è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

Il comma 9 disciplina le forme di pubblicità della relazione sull'attività svolta dall'autorità di Vigilanza, contenente, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Art. 22

Ai sensi del comma 1 La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su di essi effettua i controlli della qualità.

Il comma 2 specifica i poteri che la Consob può esercitare nell'esercizio della vigilanza.

I commi 3 e 4 prevedono la possibilità di delega ad altro ente dei controlli della qualità, mantenendo talune responsabilità in capo a Consob.

I commi 6 e 7 fissano principi di incompatibilità per i soggetti preposti al controllo della qualità al fine di evitare conflitti di interesse.

Il comma 8 disciplina le forme di pubblicità dei risultati complessivi dei controlli della qualità.

Artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29



Gli articoli disciplinano le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei revisori e le società di revisione, nonché i provvedimenti che l'Autorità di vigilanza e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono adottare quando accertano irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale.

L'articolo 23 elenca e quantifica i provvedimenti sanzionatori che l'Autorità di vigilanza può applicare. L'Autorità di vigilanza può disporre la cancellazione dal Registro di un revisore legale o di una società di revisione legale.

L'articolo 24 elenca e quantifica i provvedimenti sanzionatori che la Consob può applicare. La Consob può proporre all'Autorità di vigilanza la cancellazione dal Registro di un revisore legale o di una società di revisione legale.

L'articolo 25 disciplina le pene applicate ai casi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni da parte dei soggetti responsabili della revisione legale.

L'articolo 26 disciplina la pena applicabile in caso di corruzione.

L'articolo 27 disciplina la pena applicabile in caso di impedito controllo agli amministratori.

L'articolo 28 disciplina la pena applicabile nel caso in cui il revisore o la società di revisione legale, percepiscano compensi illegittimi.

L'articolo 29 tratta delle aggravanti nel caso in cui i fatti illeciti siano commessi nell'ambito di una revisione effettuata nei confronti di un ente di interesse pubblico.

Artt. 30, 31, 32 e 33

I commi 1 e 2 dell'articolo 30 individuano nell'Autorità di vigilanza e nella Consob le autorità responsabili della cooperazione internazionale negli ambiti di rispettiva competenza. I commi 3 e 4 dell'articolo 30 disciplinano le modalità con cui l'Autorità di vigilanza e la Consob adottano le misure necessarie in seguito a comunicazioni o provvedimenti da parte delle competenti autorità di altri Stati membri o Paesi terzi.

L'articolo 31 disciplina le modalità di iscrizione nel Registro di revisori e enti di revisione legale provenienti da paesi terzi, stabilendo in particolare i casi di equivalenza. Le modalità di attuazione sono stabilite con successivo regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Consob.

L'articolo 32, al comma 1 sancisce l'assoggettamento alle disposizioni del decreto dei revisori e degli enti di revisione iscritti al registro e provenienti da paesi terzi. Il comma 2 prevede l'esenzione dai controlli di qualità qualora tali soggetti siano sottoposti a controlli ritenuti equivalenti ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE e ricorrano, contestualmente, condizioni di reciprocità. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Consob dà attuazione all'articolo.

L'articolo 33 stabilisce la possibilità di non applicare, in tutto od in parte, quanto disposto dagli articoli 31 e 32 nei confronti di revisori e enti di revisione di Paesi terzi qualora in tali Paesi i sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni siano tali da soddisfare requisiti equivalenti a quelli previsti e statuiti dal decreto legislativo ai capi VI, VII e



VIII. Il comma 2 richiede la sussistenza di condizioni di reciprocità e la stipula di accordi di cooperazione tra le autorità nazionali e quelle del Paese terzo. Il comma 3 rimanda all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne la valutazione dell'equivalenza.

Art. 34

Modifiche al codice civile.

Il recepimento della direttiva ha comportato numerosi interventi sul codice civile, consistenti in sostituzioni, abrogazioni e modifiche, queste ultime in taluni casi di carattere sostanziale ed in altri meramente terminologiche. Le principali modifiche riguardano la sostituzione degli articoli 2409-*bis*, 2477 e 2543 c.c. in tema rispettivamente di revisione legale dei conti nelle Spa, nelle Srl e di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative.

Il nuovo articolo 2409-*bis* prevede che il collegio sindacale possa svolgere attività di revisione legale dei conti, in alternativa a società di revisione o revisori esterni. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nel registro.

L'articolo 2477 estende l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale ai casi in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2435-*bis*. Viene inoltre introdotto l'obbligo per il tribunale di nominare il collegio sindacale in caso di inerzia dell'assemblea.

L'articolo 2543 introduce l'obbligo di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative che abbiano optato per l'applicazione delle norme sulle società per azioni. Le cooperative che optino per il modello delle srl sono tenute alla nomina del collegio sindacale quando ricorrano le condizioni previste dal secondo e terzo comma del novellato articolo 2477 c.c., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Art. 35

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127.

Il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, emanato in attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia di conti annuali e consolidati, è stato modificato per adeguare il contenuto di alcune sue disposizioni alla nuova disciplina scaturita dal recepimento della direttiva.

Art. 36

Modifiche al TUB.

Il TUB è stato modificato per introdurre l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Banca d'Italia, da parte delle banche, di tutte quelle informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza. Inoltre è stata sostituita la vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi.

Art. 37

Modifiche al TUIF.

Le modifiche al TUIF consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nella modifica di riferimenti interni al testo; nell'introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 38

Modifiche al codice delle assicurazioni private.



Le modifiche al Codice delle assicurazioni private consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nel coordinamento della nuova normativa in tema di revisione legale dei conti con le disposizioni speciali previste per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; nell'introduzione di obblighi di comunicazione all'Isvap, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza; nel coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dall'Isvap con quelle svolte dall'Autorità di vigilanza, come definita ai sensi del decreto legislativo, e dalla Consob.

Art. 39

Personale ed istituzione della Commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo dispone in merito alla necessaria assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un contingente di tre dirigenti di seconda fascia da destinare alla direzione delle nuove attività e funzioni attribuite al Ministero. Agli oneri eventuali derivanti dal conferimento degli incarichi dirigenziali in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165., si provvederà con le risorse di cui alla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 40

Abrogazioni e disposizioni transitorie.

Ai sensi del comma 1 le leggi speciali in materia di revisione contabile attualmente vigenti e oggetto di abrogazione continuano ad essere applicate fino all'emanazione dei regolamenti di attuazione del presente decreto.

Per disciplinare l'ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e per consentire l'esercizio della revisione legale dei conti nel periodo transitorio, i commi 2 e 3 stabiliscono l'equiparazione giuridica sostanziale tra i soggetti (persone fisiche e società) attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale e i soggetti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Il comma 4 consente l'iscrizione di diritto nel nuovo Registro, senza ulteriori prove valutative o verifiche di idoneità, dei soggetti attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale delle società di revisione.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore (e dunque entro il 29 ottobre p.v.) i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

La direttiva disciplina l'accesso e l'esercizio della professione di revisore legale, nonché il sistema di controllo pubblico che gli Stati membri sono chiamati a realizzare su persone fisiche e società che esercitino l'attività di revisione.

Il presente decreto legislativo è un testo unico che accorpa tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonché altri articoli del Codice civile;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante "Attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili";
- Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante "Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 34";
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUIF);
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di "Controllo del bilancio consolidato";
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private";
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.



5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

E' stata avviata a fine 2008 una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per il mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE entro i termini fissati dalla direttiva stessa (29 giugno 2008). Il procedimento è ora all'esame della Corte di giustizia Ee.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.



13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

E' pendente il giudizio presso la Corte di giustizia Ue sul mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE entro i termini previsti dalla direttiva stessa (29 giugno 2008).

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce nuove definizioni nell'ordinamento e in particolare, all'articolo 1, definisce il significato di revisione legale, revisore legale e società di revisione legale.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono abrogati tutti i provvedimenti normativi elencati all'articolo 40 del decreto legislativo:

- a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- b) la legge 13 maggio 1997, n. 132;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
- d) la legge 8 luglio 1998, n. 222;
- e) la legge 30 luglio 1998, n. 266;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233;
- g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28
- h) l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*



Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), ha delegato tra l'altro il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore, il decreto legislativo necessario all'attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

A. Descrizione del quadro normativo vigente

La Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), ha delegato tra l'altro il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore (e dunque entro il 29 ottobre p.v.) i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, la quale reca norme attinenti l'accesso e l'esercizio della professione, nonché il sistema di controllo pubblico che gli Stati membri sono chiamati a realizzare su persone fisiche e società che esercitano l'attività di revisione.

L'attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l'occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge, quali in particolare:

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonché altri articoli del Codice civile;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante *“Attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”*;
- Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante *“Nuove norme in materia di revisori contabili”* e successive modificazioni;
~~D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, *“Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile”* e successive modificazioni;~~
- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante *“Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 34”*;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante *“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”* (TUIF);
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di *“Controllo del bilancio consolidato”*;
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante *“Codice delle assicurazioni private”*;
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante *“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”* (TUB).

B. Necessità dell'intervento normativo e obiettivi attesi

Il provvedimento viene emanato nell'ambito della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 e in attuazione di una direttiva comunitaria.

Con riferimento in particolare all'attribuzione delle responsabilità di vigilanza, il presente schema di decreto legislativo attribuisce la vigilanza pubblica sull'attività di *audit* al Ministero



dell'economia e, per la revisione degli enti di interesse pubblico (società quotate, banche ed altri intermediari, assicurazioni), alla Consob.

C. Soggetti destinatari del provvedimento

Le società italiane soggette al controllo contabile, i collegi sindacali di dette società, i revisori contabili e le società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale delle società di revisione, i soggetti che, nell'ambito delle UE, esercitano l'attività di revisione legale dei conti, gli enti di interesse pubblico, così come definiti dall'articolo 16 del presente schema di decreto legislativo.

Sezione 2. Le procedure di consultazione

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un documento di consultazione a maggio 2008 dove sono stati illustrati gli interventi normativi da introdurre nel nostro ordinamento in occasione dell'attuazione della direttiva 2006/43/CE.

Sono state raccolte e vagliate le proposte e i contributi di tutti i soggetti interessati e sono stati fatti numerosi incontri con le autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Isvap) e le amministrazioni interessate dal provvedimento (Ministeri delle politiche comunitarie, della giustizia, dello sviluppo economico, degli affari esteri, per la pubblica amministrazione e l'innovazione).





Ministero dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP/10/POEOM/15219

Roma, 29 OTT. 2009


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal predetto Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.



IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



619
7

lo
ROCOO7

Ministero

Roma,

29 OTT. 2009

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Prot. N. 111685

Rif. Prot. Entrata N. 111667

Allegati: 1

Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata, nel presupposto che la locuzione "gli eventuali oneri" di cui all'articolo 39 del testo sia intesa nel senso che è possibile utilizzare il fondo di cui all'articolo, 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 soltanto nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, così come peraltro evidenziato anche nella relazione tecnica.

lp

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
29 OTT. 2009
Prot. N° 15218

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

Scheda di provvedimenti

10/1000H

Ragioneria Generale dello Stato

Da: "Dip. Affari Giuridici e Legislativi - DAGL" <dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.it>
A: "D. RGS" <legislativo.rgs@preconsiglio.gov.it>; "D. Tesoro" <legislativo.economiaesoro@preconsiglio.gov.it>
Cc: "D. Politiche comunitarie" <legislativo.politichecomunitarie@preconsiglio.gov.it>
Data invio: mercoledì 28 ottobre 2009 16.14
Allega: Relazione tecnica 28.10.2009.doc; AIR direttiva 43 - 28.10.2009.doc; ATN direttiva 43 - 28.10.2009.doc; D lgs 2006-43-CE - 28.10.2009_clean.doc; Relazione illustrativa_28.10.2009.doc
Oggetto: d.lgs. recepimento direttiva 2006/43

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Si segnala l'urgenza considerata l'imminente scadenza del termine di delega.

111667

5018

VERUR

TOF

TOB

TOAE

TOOP



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.)

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio" ha dettato delle norme generali in tema di:

- abilitazione di persone fisiche ed imprese all'esercizio dell'attività di revisione;
- esercizio dell'attività di revisione;
- controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione;
- cooperazione tra stati membri dell'U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell'attività di revisione.

La delega legislativa è contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 29 giugno 2008, e il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, quindi entro il 29 ottobre 2009. Non vi sono principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l'occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge.

Il decreto legislativo è stato elaborato anche sulla base di un confronto con gli uffici di Consob, Banca d'Italia e Isvap.

Art. 1	L'articolo, riproponendo lo stesso schema adottato dalla direttiva all'articolo 1, elenca e fornisce il significato, ai fini della comprensione del testo del decreto, dei termini rilevanti per la revisione legale, definisce i destinatari delle norme e i testi normativi richiamati. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2	L'articolo sancisce che l'attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati può essere svolta solo da soggetti iscritti ad apposito Registro, in possesso di determinati requisiti e che abbiano svolto il tirocinio. Attualmente il Registro dei revisori contabili ed il Registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre l'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del TUIF è tenuto e vigilato dalla Consob. Nello schema di decreto l'autorità pubblica responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro è denominata "Autorità di vigilanza", riferendosi con tale espressione al Ministero dell'Economia e delle finanze che agisce d'intesa con il Ministero della giustizia. In particolare l'articolo 21 del decreto elenca nel dettaglio le responsabilità e i poteri dell'Autorità di vigilanza, ivi compresa la facoltà di delegare ad enti idonei in tutto o in parte i propri compiti (comma 2).



	<p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8	<p>Gli articoli disciplinano lo svolgimento del tirocinio e dell'esame di idoneità professionale, l'obbligo di formazione continua, l'iscrizione nel Registro, il contenuto informativo del Registro e la sezione del Registro destinata ai revisori inattivi. L'Autorità di vigilanza indice l'esame di idoneità professionale ed ha potere regolamentare in materia. La medesima Autorità ha competenza su svolgimento del tirocinio, iscrizione nel registro, tenuta dei registri e formazione continua. Per la copertura dei relativi oneri si rimanda a quanto precisato all'articolo 21.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14	<p>Gli articoli disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione legale, fissando principi e criteri di carattere generale che saranno oggetto di attività regolamentare da parte dell'autorità di vigilanza. In particolare, per l'elaborazione dei principi di deontologia professionale e indipendenza, nonché dei principi di revisione, l'Autorità di vigilanza si può avvalere della collaborazione di ordini e associazioni professionali. I principi così elaborati tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 15	<p><u>Il comma 1</u> determina e limita la responsabilità in capo ai revisori legali ed alle società di revisione legale al proprio contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. E' prevista la solidarietà con gli altri soggetti che hanno contribuito al verificarsi del danno, come attualmente disposto dall'articolo 2409-sexies c.c. oggetto di abrogazione.</p> <p><u>Il comma 2</u> estende la responsabilità di cui al comma 1 anche al responsabile della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, prevedendo un regime di solidarietà con la società di revisione legale per la quale operano. Nei confronti dei terzi che abbiano contribuito al danno, vige il regime di solidarietà ora previsto dall'articolo 2409-sexies c.c., oggetto di abrogazione.</p> <p><u>Il comma 3</u> fissa in cinque anni, a partire dalla data di cessazione dell'incarico, il termine entro il quale l'azione di risarcimento nei confronti del responsabile si prescrive.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 16, 17, 18 e 19	<p>Gli articoli contengono disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico, così come individuati dall'art. 16, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 2, n. 13 della direttiva che definisce "<i>enti di interesse pubblico</i>":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE; 2. gli enti creditizi, quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000; 3. le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE; 4. altri enti ai quali è riconosciuto il "<i>carattere di interesse pubblico</i>" dai singoli Stati membri, quali ad esempio "<i>gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti</i>". <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>



pubblica.

Art. 20

L'articolo 29 della direttiva richiede che revisori legali ed imprese di revisione legale siano sottoposti, almeno ogni sei anni, ad una procedura di controllo della qualità che abbia ad oggetto la verifica dei documenti di revisione, includendo: una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, delle risorse investite, dei corrispettivi introitati e del sistema di controllo interno della qualità. Si richiede inoltre che il sistema di controllo della qualità sia sottoposto al controllo pubblico, che goda di appropriate risorse finanziarie e che annualmente i risultati globali siano pubblicati. Per i revisori legali e le società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, l'articolo 43 della direttiva prevede il controllo della qualità almeno ogni tre anni.

L'attuale normativa nazionale per quanto attiene i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non prevede alcun sistema di controllo esterno della qualità. Per quanto riguarda la disciplina delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla Consob, la normativa italiana è in linea con la direttiva; infatti ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del TUIF, la Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'Albo speciale. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, procedendo annualmente alla redazione, e successiva pubblicazione, di una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione volte ad effettuare specifici interventi entro un termine prefissato decorso il quale, in caso di inerzia del destinatario, è possibile sanzionare il soggetto con un'ammenda o con la revoca degli incarichi.

Nello schema di decreto l'Autorità di vigilanza è responsabile del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, mentre alla Consob rimane il controllo della qualità su revisori legali e società di revisione legale che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico. Dette autorità possono delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei tale compito.

Il comma 3 richiede che il personale incaricato di effettuare il controllo sia provvisto di un'adeguata formazione circa la revisione legale e le altre discipline ad essa inerenti.

Il comma 4 prevede che la selezione del personale avvenga in modo da evitare ogni possibile conflitto di interessi.

Il comma 5 recepisce quanto richiesto dalla direttiva circa il contenuto del controllo della qualità, in particolare per quanto riguarda i documenti di revisione, la valutazione dei principi e dell'indipendenza, i corrispettivi ed il sistema di controllo interno.

I commi 6 e 7 descrivono, rispettivamente, il contenuto della relazione che i soggetti incaricati di effettuare il controllo della qualità debbono redigere e gli effetti che essa produce sul revisore legale o sulla società di revisione legale. In tale relazione deve essere indicato l'esito del controllo effettuato e le eventuali raccomandazioni rivolte al soggetto sottoposto a controllo, con relativo termine entro il quale adempiere ad esse. Decorso tale termine, l'autorità di vigilanza e la Consob possono applicare, negli ambiti di rispettiva competenza, le sanzioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo.

I commi 8 e 9 attribuiscono all'Autorità di vigilanza ed alla Consob, la potestà di dettare l'attuazione di quanto disposto dall'articolo.

L'articolo 29 della direttiva, al paragrafo 2, conferisce alla Commissione la facoltà



	<p>di emanare misure di attuazione, quali raccomandazioni e decisioni, in merito alla realizzazione di un idoneo sistema di controllo esterno della qualità negli Stati membri. Le misure di attuazione eventualmente emesse saranno attuate, ai sensi del <u>comma 10</u> mediante regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.</p> <p>I soggetti sottoposti a controllo della qualità (revisori legali e società di revisione legale) verseranno un contributo annuo all'autorità di vigilanza preposta al controllo della qualità, cioè all'Autorità di vigilanza ed alla Consob.</p> <p>Per quanto riguarda il finanziamento delle attività svolte dall'Autorità di vigilanza si rimanda all'articolo 21.</p> <p>La Consob, invece, già svolge questa attività ogni tre anni sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, mediante utilizzo di propri ispettori. I costi aggiuntivi per Consob (maggior numero di soggetti vigilati, eventuale ricorso a ispettori esterni) verranno sostenuti dai soggetti ispezionati, come specificato all'art. 22.</p> <p>Pertanto, le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 21	<p>L'Autorità di vigilanza, nel rispetto del dettato della direttiva, è responsabile, ai sensi del <u>comma 1</u>, del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro dei soggetti abilitati, della tenuta del Registro e del registro del tirocinio e della formazione continua.</p> <p><u>I commi 2, 3, 4, e 5</u> attribuiscono all'Autorità di vigilanza, il potere di delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei i compiti di cui al comma 1, mediante una convenzione, e disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti delegati.</p> <p><u>Il comma 6</u> disciplina i poteri in tema di vigilanza sui revisori legali e le società di revisione legale e sugli enti delegati al controllo della qualità.</p> <p><u>I commi 7 e 8</u> indicano le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza.</p> <p><u>Il comma 9</u> disciplina le forme di pubblicità della relazione sull'attività svolta dall'Autorità di vigilanza, contenente, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.</p> <p>Allo stato attuale non è possibile sapere con certezza quanti revisori iscritti nel Registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia confluiranno nel nuovo Registro, né quantificare se non per approssimazione l'ammontare complessivo dei contributi che verranno riscossi dall'Autorità di vigilanza. Queste valutazioni verranno effettuate <i>ex post</i> dall'autorità di vigilanza nel momento in cui verrà istituito il Registro.</p> <p>Tra le funzioni attribuite all'autorità di vigilanza, l'attività di controllo della qualità degli iscritti è quella più onerosa e verrà pianificata nei 6 anni successivi all'avvio dell'operatività del registro.</p> <p>Si può solo ipotizzare una stima approssimativa del costo da sostenere secondo il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maggior parte dei revisori attualmente iscritti nel registro dei revisori contabili (circa 140.000) sono persone fisiche che hanno un'operatività ridotta nel settore della revisione; • il controllo della qualità su revisori persone fisiche è poco oneroso e si può stimare una durata media di ciascuna ispezione di 4 giorni uomo, per un costo complessivo nell'ordine di circa 1.500 € ad ispezione, comprensivi della remunerazione dell'ispettore, dei costi di trasferta e logistici e del ribaltamento dei costi fissi;



	<ul style="list-style-type: none"> • se moltiplichiamo € 1.500 per i 140.000 iscritti otteniamo un costo totale di € 210.000.000; • considerato che il controllo della qualità su tutti gli iscritti viene effettuato nell'arco dei 6 anni, avremo un costo complessivo annuo di € 35.000.000; • volendo suddividere il costo annuo per ciascun iscritto otterremo 250 € medi per revisore; <p>il contributo a carico di ciascun iscritto nel registro dei revisori legali per il processo di controllo della qualità potrà quindi variare da un minimo di circa 50 € ad un massimo di circa 5.000 € per le società di revisione legale di maggiori dimensioni. Tale stima non tiene inoltre conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, i soggetti iscritti nella sezione del Registro dedicata ai revisori c.d. inattivi (revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi), il cui numero si ipotizza possa essere elevato, non saranno sottoposti a controllo della qualità.</p> <p>Tuttavia l'Autorità di vigilanza potrà delegare ad altri enti parte dei propri compiti, anche quelli riguardanti il controllo della qualità, contenendo i costi. Pertanto, le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 22</p>	<p>Ai sensi del <u>comma 1</u> La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su di essi effettua i controlli della qualità.</p> <p><u>Il comma 2</u> specifica i poteri che la Consob può esercitare nell'esercizio della vigilanza.</p> <p><u>I commi 3 e 4</u> prevedono la possibilità di delega ad altro ente dei controlli della qualità, mantenendo talune responsabilità in capo a Consob.</p> <p><u>I commi 6 e 7</u> fissano principi di incompatibilità per i soggetti preposti al controllo della qualità al fine di evitare conflitti di interesse.</p> <p><u>Il comma 8</u> disciplina le forme di pubblicità dei risultati complessivi dei controlli della qualità.</p> <p>La Consob è un'autorità amministrativa indipendente che, con la legge 281 del 1985, è stata dotata di personalità giuridica e di piena autonomia. L'art. 40 della legge n. 724/1994, dispone che il finanziamento della predetta Commissione avvenga in parte mediante un fondo previsto nel bilancio dello Stato e in parte attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato, a fronte dell'attività di vigilanza svolta dalla stessa.</p> <p>L'articolo 40, comma 2, della predetta legge n. 724/1994, prevedeva che fosse questa amministrazione a determinare con proprio decreto l'ammontare annuo del fondo necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della Consob, sulla base della segnalazione ricevuta dalla stessa Commissione, entro il 31 luglio, circa il proprio fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo e la previsione delle entrate realizzabili attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati. Tale disposizione non è più vigente, in quanto abrogata dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).</p> <p>La Consob determina l'ammontare dei corrispettivi dovuti dai vigilati in funzione dell'ammontare delle spese di funzionamento, al netto del contributo statale già fissato con la legge di bilancio.</p> <p>Con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo il sistema di finanziamento non cambia. Saranno i revisori legali e le società di revisione legale vigilati, mediante un contributo obbligatorio annuo, a finanziare quelle</p>




	<p>funzioni di vigilanza e di controllo svolte dalla Consob. La Consob potrà delegare parte dei propri compiti ad altri enti, contenendo i costi.</p> <p>Pertanto, le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29	<p>Gli articoli disciplinano le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei revisori e le società di revisione, nonché i provvedimenti che l'Autorità di vigilanza e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono adottare quando accertano irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 30, 31, 32 e 33	<p>Il <u>comma 1 dell'articolo 30</u> individua nell'autorità di vigilanza e nella Consob le autorità italiane competenti ad effettuare, per conto di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi, indagini sul territorio dello Stato e a consentire a loro rappresentanti di accompagnare il personale dell'autorità di vigilanza e della Consob durante l'espletamento delle indagini.</p> <p><u>L'articolo 32</u>, al <u>comma 1</u> sancisce l'assoggettamento alle disposizioni del decreto dei revisori e degli enti di revisione iscritti al registro e provenienti da paesi terzi. <u>Il comma 2</u> prevede l'esenzione dai controlli di qualità qualora tali soggetti siano sottoposti a controlli ritenuti equivalenti ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE. Sono richieste condizioni di reciprocità.</p> <p><u>L'articolo 33</u> stabilisce la possibilità di non applicare, in tutto od in parte, quanto disposto dagli articoli 31 e 32 nei confronti di revisori e enti di revisione di Paesi terzi qualora in tali Paesi i sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni siano tali da soddisfare requisiti equivalenti a quelli previsti e statuiti dal decreto legislativo ai capi VI, VII e VIII. Sono richieste condizioni di reciprocità.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 34	<p>Il recepimento della direttiva ha comportato numerosi interventi sul codice civile, consistenti in sostituzioni, abrogazioni e modifiche, queste ultime in taluni casi di carattere sostanziale ed in altri meramente terminologiche. Le principali modifiche riguardano la sostituzione degli articoli 2409-<i>bis</i>, 2409-<i>quinquiesdecies</i>, 2477 e 2543 c.c. in tema rispettivamente di revisione legale dei conti nelle Spa, nelle Srl e di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative.</p> <p>Il nuovo articolo 2409-<i>bis</i> prevede che il collegio sindacale possa svolgere attività di revisione legale dei conti, in alternativa a società di revisione o revisori esterni. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nel registro.</p> <p>Le modifiche all'articolo 2409-<i>quinquiesdecies</i> prevedono che nel sistema dualistico la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore esterno ai sensi dell'articolo 2409-<i>bis</i>, primo e secondo comma, c.c.</p> <p>L'articolo 2477 estende l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale ai casi in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2435-<i>bis</i>. Viene inoltre introdotto l'obbligo per il tribunale di nominare il collegio sindacale in caso di inerzia dell'assemblea.</p> <p>L'articolo 2543 introduce l'obbligo di nomina del collegio sindacale nelle società cooperative che abbiano optato per l'applicazione delle norme sulle società per azioni. Le cooperative che optino per il modello delle srl sono tenute alla nomina del collegio sindacale quando ricorrano le condizioni previste dal secondo e terzo comma del novellato articolo 2477 c.c., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>




	pubblica.
Art. 35	<p>Il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, emanato in attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia di conti annuali e consolidati, è stato modificato per adeguare il contenuto di alcune sue disposizioni alla nuova disciplina scaturente dal recepimento della direttiva.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 36	<p>Il TUB è stato modificato per introdurre l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Banca d'Italia, da parte delle banche, di tutte quelle informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza. Inoltre è stata sostituita la vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 37	<p>Le modifiche al TUIF consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nella modifica di riferimenti interni al testo; nell'introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 38	<p>Le modifiche al Codice delle assicurazioni private consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nel coordinamento della nuova normativa in tema di revisione legale dei conti con le disposizioni speciali previste per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; nell'introduzione di obblighi di comunicazione all'Isvap, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza; nel coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dall'Isvap con quelle svolte da MEF e Consob.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 39	<p>L'articolo prevede la possibilità di conferire tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia per lo svolgimento delle predette attività, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, anche in deroga ai contingenti di cui al citato art. 19. Al relativo onere, quantificato in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010 (data di presumibile entrata in vigore del decreto legislativo), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo, 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Si fa presente che non si tratta di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la spesa rientra nelle attuali finalizzazioni del fondo (programma di assunzioni di personale qualificato), il quale presenta le necessarie disponibilità.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 40	<p>Ai sensi del <u>comma 1</u> le leggi speciali in materia di revisione contabile attualmente vigenti e oggetto di abrogazione continuano ad essere applicate fino all'emanazione dei regolamenti di attuazione del presente decreto.</p> <p>Per disciplinare l'ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e per consentire l'esercizio della revisione legale dei conti nel periodo transitorio, i <u>commi 2 e 3</u> stabiliscono l'equiparazione giuridica sostanziale tra i soggetti (persone fisiche</p>




	<p>e società) attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale e i soggetti disciplinati dal presente decreto legislativo.</p> <p>Il <u>comma 4</u> consente l'iscrizione di diritto nel nuovo Registro, senza ulteriori prove valutative o verifiche di idoneità, dei soggetti attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale delle società di revisione.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

IGWE W
28.10.08


Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



29 OTT. 2009



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 78/660/CEE E 83/349/CEE DEL CONSIGLIO E ABROGA LA DIRETTIVA 84/253/CEE DEL CONSIGLIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2008;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto l'articolo 51 della direttiva 78/660/CE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali e di taluni tipi di società;

Visto l'articolo 37 della direttiva 83/349/CE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati;

Visto il paragrafo 4, della Sezione VI bis, del Capo V, del Titolo V, del Libro V, nonché gli articoli 2403, 2409-*quinquiesdecies*, 2409-*noviesdecies*, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

~~Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;~~

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, e in particolare l'articolo 41;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e in particolare gli articoli 51 e 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;



Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per :
- a) "affiliata di una società di revisione legale": un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;
 - b) "Autorità di vigilanza": l'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni di controllo pubblico, abilitazione, controllo di qualità, formazione continua, tenuta del Registro e vigilanza sui revisori legali e le società di revisione legale diverse da quelle che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze che, a tali fini, provvede d'intesa con il Ministero della giustizia
 - c) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;
 - d) "enti di interesse pubblico": le società individuate ai sensi dell'articolo 16;
 - e) "ente di revisione di un paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;
 - f) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127;
 - g) "Paese terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
 - ~~h)~~ "Registro/Registro dei revisori legali": il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
 - i) "relazione di revisione legale": il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;
 - l) "responsabile della revisione":
 - 1) il revisore legale cui è stato conferito l'incarico;
 - 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;
 - m) "rete": la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;
 - n) "revisione legale": la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
 - o) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
 - p) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un paese non appartenente all'Unione europea;
 - q) "revisore del gruppo": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;



- r) "società di revisione legale": una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
- s) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- t) "TUIF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

CAPO II ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 2

(Abilitazione all'esercizio della revisione legale)

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:
 - a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;
 - d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
 - a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
 - e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro;
5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.
6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.



Art. 3
(Tirocinio)

1. Il tirocinio:
 - a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;
 - b) ha durata almeno triennale;
 - c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:
 - a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
 - b) la data di inizio del tirocinio;
 - c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
 - d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
 - a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;
 - b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);
 - c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;
 - d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;
 - e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.

Art. 4
(Esame di idoneità professionale)

1. L'Autorità di vigilanza indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:
 - a) contabilità generale;
 - b) contabilità analitica e di gestione;



- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
 - d) principi contabili nazionali e internazionali;
 - e) analisi finanziaria;
 - f) gestione del rischio e controllo interno;
 - g) principi di revisione nazionale e internazionali;
 - h) disciplina della revisione legale;
 - i) deontologia professionale ed indipendenza.
 - l) tecnica professionale della revisione;
 - m) diritto civile e commerciale;
 - n) diritto societario;
 - o) diritto fallimentare;
 - p) diritto tributario;
 - q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
 - r) informatica e sistemi operativi;
 - s) economia politica, aziendale e finanziaria;
 - t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
 - u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
 - b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
 - c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
 - d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.
5. Con il regolamento di cui al comma 4 il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2, e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

Art. 5

(Formazione continua)

1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dall'Autorità di vigilanza, sentita la Consob.

CAPO III REGISTRO.

Art. 6

(Iscrizione nel Registro)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
 - a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
 - b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.
2. L'Autorità di vigilanza, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il



termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, l'Autorità di vigilanza, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.

3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

Art. 7

(Contenuto informativo del Registro)

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
 - b) il numero di iscrizione;
 - c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
 - d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
 - e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
 - f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
 - g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;
 - h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettere b) e d), e 24, comma 1, lettere c) e d).
2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione o la ragione sociale;
 - b) il numero di iscrizione;
 - c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
 - d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;
 - e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettere b) e d), e 24, comma 1, lettere c) e d);
 - f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
 - g) il numero di partita I.V.A della società;
 - h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
 - i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;
 - l) ogni altra eventuale iscrizione che la società ha in albi o registri di società di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
 - m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;
 - n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera d), e 24, comma 1, lettera d).
3. I revisori legali e le società iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 31, sono chiaramente indicati in quanto tali, e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.
4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo dell'Autorità di vigilanza e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.



7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Art. 8

(Sezione del Registro per i revisori inattivi)

1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.
2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.
3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all'articolo 5 e non sono soggetti al controllo della qualità di cui all'articolo 20, né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 9

(Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale)

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ~~Ministro della giustizia, sentita la Consob.~~
2. Il revisore legale o la società di revisione legale consultano il soggetto precedentemente incaricato della revisione al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla società che conferisce l'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, dà attuazione con regolamento alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

Art. 10

(Indipendenza e obiettività)

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.
3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.
4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.



5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.
6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.
7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.
8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tal fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:
 - a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
 - b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
 - c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

Art. 11

(Principi di revisione)

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/43/CE.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.
3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

Art. 12

(Elaborazione dei principi)

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, l'Autorità di vigilanza sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.
2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.



Art. 13

(Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, sentito l'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale.
5. Il revisore legale o la società di revisione legale e la società che ha conferito l'incarico di revisione legale possono risolvere consensualmente il contratto, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.
7. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, la società sottoposta a revisione conferisce tempestivamente un nuovo incarico. Le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace, e comunque non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
8. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente l'Autorità di vigilanza e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.
9. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

Art. 14

(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio)

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
 - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
 - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:
 - a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
 - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
 - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
 - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
 - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.



5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società.

Art. 15

(Responsabilità)

1. I revisori legali e le società di revisione legale sono responsabili, in solido tra loro e con gli amministratori, entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO.

Art. 16

(Enti di interesse pubblico)

- ~~1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:~~
- ~~a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;~~
 - ~~b) le banche;~~
 - ~~c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;~~
 - ~~d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;~~
 - ~~e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;~~
 - ~~f) le società di gestione dei mercati regolamentati;~~
 - ~~g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;~~
 - ~~h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;~~
 - ~~i) le società di intermediazione mobiliare;~~
 - ~~l) le società di gestione del risparmio;~~
 - ~~m) le società di investimento a capitale variabile.~~
 2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.



4. Nell'ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.
5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può:
 - a) disciplinare il grado in cui le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 sono tenute ad osservare le disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;
 - b) disciplinare il grado in cui gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 17

(Indipendenza)

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:
 - a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 - b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
 - c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
 - d) servizi attuariali;
 - e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 - f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 - g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
 - h) prestazione di difesa giudiziale;
 - i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.
4. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.
5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.
6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob.



8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.
9. I revisori legali e le società di revisione legale:
 - a) annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;
 - b) discutono con l'organo di cui all'articolo 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7.

Art. 18

(Relazione di trasparenza)

1. I revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
 - b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;
 - c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;
 - d) l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo esterno della qualità;
 - e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente;
 - f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
 - g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;
 - h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
 - ~~i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.~~
2. In circostanze eccezionali è possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone.
3. La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale, ovvero da un legale rappresentante della società di revisione legale. La firma può essere apposta anche in formato elettronico.
4. La Consob può richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

Art. 19

(Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

1. Negli enti di interesse pubblico l'organo di controllo vigila su:
 - a) il processo di informativa finanziaria;
 - b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
 - c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
 - d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.
2. Negli enti di interesse pubblico che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate da un comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza. In tal caso, almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro.
3. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta una relazione all'organo di controllo sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.



4. La proposta di designazione del revisore legale o della società di revisione, al fine del conferimento dell'incarico, è formulata sulla base di un parere vincolante dell'organo di controllo o del comitato di cui al comma 2.

CAPO VI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Art. 20

(Controllo della qualità)

1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.
2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.
3. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità.
4. La selezione delle persone fisiche assegnate a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.
5. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.
6. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
7. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi l'Autorità di vigilanza e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 23 e 24.
8. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 1, l'Autorità di vigilanza, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.
9. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, dà attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

CAPO VII VIGILANZA

Art. 21

(Autorità di vigilanza)

1. L'autorità di vigilanza provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, nonché in merito a:
 - a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
 - b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
 - c) la formazione continua;



- d) il rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.
2. L'autorità di vigilanza può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità.
 3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con l'Autorità di vigilanza.
 4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.
 5. L'Autorità di vigilanza vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui al comma 2, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento, , revocare le deleghe di cui al comma 2 e recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.
 6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità di vigilanza può:
 - a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
 - b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale.
 7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, l'Autorità di vigilanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 23.
 8. La misura dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ed è ripartita in funzione delle attività svolte. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti.
 9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il l'Autorità di vigilanza pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Art. 22

(Responsabilità e poteri della Consob)

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:
 - a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
 - b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti della società di revisione legale.
3. La Consob può delegare compiti connessi all'effettuazione dei controlli della qualità ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilità:
 - a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;
 - b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 6;
 - c) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;
 - d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.
4. La Consob può partecipare ai controlli svolti dall'ente di cui al comma 3 e avere accesso a ogni documento pertinente.
5. La relazione di cui all'articolo 20, comma 6, è comunicata ai revisori legali ed alle società di revisione legale e discussa con tali soggetti prima della sua finalizzazione.



6. Non possono essere incaricati del controllo della qualità sui soggetti di cui al comma 1 i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.
7. Un soggetto non può essere incaricato del controllo della qualità su uno dei soggetti di cui al comma 1 se non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione di ogni rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo di qualità
8. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

CAPO VIII SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 23

(Provvedimenti dell'Autorità di vigilanza)

1. L'Autorità di vigilanza, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:
 - a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
 - b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
 - c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;
 - d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
 - e) cancellare dal Registro la società di revisione o il responsabile della revisione legale.
2. L'Autorità di vigilanza dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.

Art. 24

(Provvedimenti della Consob)

1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, può, tenendo conto della loro gravità:
 - a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
 - b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;
 - c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;
 - d) proporre al l'Autorità di vigilanza la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
 - e) proporre al l'Autorità di vigilanza la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.
2. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 17, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo.
3. La Consob propone al l'Autorità di vigilanza la cancellazione dal Registro dei revisori legali della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.
4. Qualora la violazione attenga alle disposizioni di cui all'articolo 17 e sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).
5. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUIF.



Art. 25

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 26

(Corruzione dei revisori)

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
3. Si procede d'ufficio.

Art. 27

(Impedito controllo)

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d'ufficio.

Art. 28

(Compensi illegali)

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.
2. La stessa pena si applica componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.



Art. 29

(Disposizioni comuni)

1. Se dai fatti previsti dagli articoli 25, commi 3, 4 e 5, 26, comma 2, e, nei soli casi di revisione legale di enti di interesse pubblico, 28 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.
2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci, e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale è comunicata all'Autorità di vigilanza e alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

CAPO IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 30

(Cooperazione internazionale)

1. Le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi possono chiedere all'Autorità di vigilanza e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le disposizioni del presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato e di consentire a loro rappresentanti di accompagnare il personale dell'Autorità di vigilanza e della Consob durante l'espletamento dell'indagine. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o dell'Autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze.
2. Qualora la Consob o l'Autorità di vigilanza giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.
3. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi al l'Autorità di vigilanza o alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, l'Autorità di vigilanza e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.
4. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione ai sensi degli articoli 23 e 24 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti o meno all'Unione europea, l'Autorità di vigilanza o la Consob danno comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

Art. 31

(Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro)

1. L'Autorità di vigilanza, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che presentano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui la società del Paese terzo emette esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione.
2. L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal Capo II;
 - b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal Capo II;
 - c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal Capo II;
 - d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 11, comma 11, nonché agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;



- e) il revisore o l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti.
3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), è valutata in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE.
 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
 5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni ivi contenute e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.
 6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle società di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici.
 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

Art. 32

(Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi)

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2.

Art. 33

(Deroghe in caso di equivalenza)

1. L'Autorità di vigilanza, sentita la Consob, può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dai Capi VI VII e VIII del presente decreto legislativo.
2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.
3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
5. L'Autorità di vigilanza comunica alla Commissione europea:
 - a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;
 - b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

CAPO X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 34

(Modifiche al codice civile)

1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: "al quale è demandato il controllo contabile" sono sostituite dalle seguenti: "incaricato di effettuare la revisione legale dei conti".



2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: *"cui è demandato il controllo contabile"* sono sostituite dalle seguenti: *"incaricato di effettuare la revisione legale dei conti"*.
3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: *"al quale è demandato il controllo contabile"* sono sostituite dalle seguenti: *"incaricato di effettuare la revisione legale dei conti"*.
4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: *"il revisore"* sono sostituite dalle seguenti: *"il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti"*.
5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: *"tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia"* sono sostituite dalle seguenti: *"tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro"*.
6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: *"dei revisori contabili"* sono sostituite dalle seguenti: *"dei revisori legali e delle società di revisione legale"*.
7. La rubrica del paragrafo 4, della Sezione VI-bis, del Capo V, del Titolo V, del Libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: *"Della revisione legale dei conti"*.
8. L'articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Articolo 2409-bis (Revisione legale dei conti)
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro."
9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.
10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: *"del controllo contabile"* sono sostituite dalle seguenti: *"della revisione legale dei conti"*.
11. All'articolo 2409-duodecies del codice civile, quarto comma, le parole: *"gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia"* sono sostituite dalle seguenti: *"i revisori legali iscritti nell'apposito registro"*.
12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente:
"Articolo 2409-quinquiesdecies (Revisione legale).
La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma".
- ~~13. All'articolo 2409-ociesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: *" gli iscritti nel registro dei revisori contabili "* sono sostituite dalle seguenti: *"i revisori legali iscritti nell'apposito registro"*.~~
14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: *"i soggetti incaricati del controllo contabile"* sono sostituite dalle seguenti: *"il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti"*.
15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Norme applicabili e revisione legale"*;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente: *"La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis Il controllo della contabilità e del bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 2409-bis è svolto dal comitato per il controllo sulla gestione."*
16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente :
"16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;".
17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma dopo le parole: *"al collegio sindacale"* sono inserite le seguenti: *"e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti"*;
 - b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
 - c) al terzo comma le parole: *"del controllo contabile"* sono sostituite dalle seguenti: *"della revisione legale dei conti"*.
18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al primo comma le parole: *“al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico”*;
- b) al secondo comma, le parole: *“della società di revisione”* sono sostituite dalle seguenti: *“del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”*;
- c) al quinto e sesto comma, le parole: *“del controllo contabile”* sono sostituite dalle seguenti: *“della revisione legale dei conti”*.
19. All’articolo 2434-*bis* del codice civile, secondo comma, le parole: *“il revisore non ha formulato rilievi”* sono sostituite dalle seguenti: *“il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi”*.
20. All’articolo 2437-*ter* del codice civile, secondo comma, le parole: *“revisione contabile”* sono sostituite dalle seguenti: *“revisione legale dei conti”*.
21. All’articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al quarto comma le parole: *“dalla società incaricata della revisione contabile”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal revisore legale o dalla società di revisione legale”*;
- b) al sesto comma le parole: *“del controllo contabile”* sono sostituite dalle seguenti: *“della revisione legale dei conti”*.
22. All’articolo 2447-*ter* del codice civile, primo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;”.
23. Nel primo comma dell’articolo 2447-*nonies* del codice civile le parole: *“revisione contabile”* sono sostituite dalle seguenti: *“revisione legale dei conti”*.
24. All’articolo 2463 del codice civile, secondo comma, al numero 8) le parole: *“gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile”* sono sostituite dalle seguenti: *“l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”*.
25. Al primo comma dell’articolo 2465 del codice civile le parole: *“di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro”*.
26. L’articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:
~~“Articolo 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti)~~
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
*c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-*bis*.*
L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”
27. All’articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma ed al secondo comma, le parole: *“del revisore”* sono sostituite dalle seguenti: *“del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”*.
28. All’articolo 2479 del codice civile, secondo comma, al numero 3) le parole: *“del revisore”* sono sostituite dalle seguenti: *“del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”*.
29. All’articolo 2482-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo comma le parole: *“o del revisore”* sono sostituite dalle seguenti: *“o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”*;



- b) al quarto comma, le parole: “o il revisore” sono sostituite dalle seguenti: “o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”.
30. All'articolo 2492 del codice civile, al secondo comma, le parole: “della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “di effettuare la revisione legale dei conti”.
31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: “della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria” sono sostituite dalle seguenti: “del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
32. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2501-sexies del codice civile è soppresso.
33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: “il controllo contabile” sono sostituite dalle seguenti: “la revisione legale”.
34. Il primo comma dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:
“La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, o il rilascio di corrispondenti garanzie fidejussorie da parte di un istituto di credito o di un'impresa di assicurazione”.
35. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:
“La nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Per le società cooperative che hanno optato per l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2519, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.”
35. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.
36. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile:
 a) le parole: “o di revisione” sono soppresse;
 b) le parole: “, ad altri organi sociali o alle società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “o ad altri organi sociali”.
37. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: “, i liquidatori e i responsabili della revisione” sono sostituite dalle seguenti: “e i liquidatori”.

Art. 35

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies), è inserita la seguente:
“o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.”.
2. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:
*“Art. 41 – (Revisione legale del bilancio consolidato) – 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.
 2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio.
 3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.
 4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.”.*

Art. 36

(Modifiche al TUB)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
*“1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
 a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*



- c) la risoluzione consensuale del mandato;
 - d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
- 1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.”;
2. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti”;
 - b) al comma 2, le parole: “della revisione o del controllo contabile” sono sostituite dalle seguenti: “della revisione legale dei conti”;
 - c) il comma 2-bis è abrogato.
 3. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, le parole: “del controllo contabile o della revisione” sono sostituite dalle seguenti: “della revisione legale dei conti”;
 - b) al comma 5-bis le parole: “del controllo contabile o della revisione” sono sostituite dalle seguenti: “della revisione legale dei conti”;
 4. All'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le parole: “del controllo contabile o della revisione” sono sostituite dalle seguenti: “della revisione legale dei conti”.

Art. 37

(Modifiche al TUIF)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 le parole: “della società incaricata della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”;
 - b) al comma 4 le parole: “le società incaricate della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti incaricati della revisione legale dei conti”;
 - c) al comma 5 le parole: “alle società incaricate della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti”.
2. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 9 – (Revisione legale) – 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.

2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.”.
3. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “alla società incaricata della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “al soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole: “le società incaricate della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti incaricati della revisione legale dei conti”;
 - b) al comma 5 le parole: “alle società incaricate della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti”.
5. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “della società incaricata della revisione” sono sostituite dalle seguenti: “del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
6. All'articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “, 158, 165 e 165-bis” sono sostituite dalle seguenti: “ e 158”.
7. All'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “, 158, 165 e 165-bis” sono sostituite dalle seguenti: “ e 158”.
8. L'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 96 – (Bilanci dell'emittente) – 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dall'Autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/43/CE



esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.”.

9. Il comma 3 dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.”.
10. All'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “dalle società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “dai revisori legali e dalle società di revisione legale”.
11. Il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.”.
12. All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “e la società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “e il revisore legale o la società di revisione legale”.
13. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “e 156, comma 5” sono soppresse;
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole: “di cui all'articolo 156” sono sostituite dalle seguenti: “redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale”;
 - c) al comma 2, le parole: “della società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “del revisore legale o della società di revisione legale”.
14. La rubrica della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, è sostituita dalla seguente: “Revisione legale dei conti”.
15. Il comma 2 dell'articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.”.
16. Il comma 4 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.”.
17. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole “dalla società incaricata della revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”;
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole “alla società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “al revisore legale o alla società di revisione legale”;
 - c) al comma 1, terzo periodo, le parole “la società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “il revisore legale o la società di revisione legale”;
 - d) ai commi 2 e 3, le parole “della società di revisione” sono sostituite dalle seguenti “del revisore legale o della società di revisione legale”.
18. Il comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.”.
19. Il comma 4 dell'articolo 165-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata”.
20. All'articolo 165-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “dalla società” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto”.



21. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale".
22. Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono abrogati.

Art. 38

(Modifiche al Codice delle assicurazioni private)

1. La rubrica del Capo V del Titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: "Revisione legale dei conti";
2. All'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione legale del bilancio";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.";
 - c) al comma 2, le parole "della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria," sono sostituite dalle seguenti: "del revisore legale o della società di revisione legale";
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla Sezione VI del Capo II del Titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.";
 - e) il comma 5 è abrogato.
3. L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

~~"Art. 103 – (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale) – 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.~~

 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
 3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.
 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP."
4. L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

~~"Art. 104 – (Accertamenti sulla gestione contabile) – 1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il~~



revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.”.

5. All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “dalla società di revisione” sono soppresse;
 - b) al comma 1, le parole: “della società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “del revisore legale o della società di revisione legale”;
 - c) al comma 2, dopo le parole: “103, comma 3” sono inserite le seguenti parole: “, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3”;
 - d) al comma 3, le parole: “alla società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “al revisore legale o alla società di revisione legale”;
 - e) al comma 3, le parole: “la società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “il revisore legale o la società di revisione legale”.
6. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole “della società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”;
 - b) dopo il comma 5 sono commi aggiunti, in fine, i seguenti:

“5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:

 - a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;
 - b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) la risoluzione consensuale del mandato;
 - d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.”
7. Al comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: “190, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “190, commi 1 e 5-bis”.
- ~~8. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:~~
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'ISVAP informa l'Autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/43/CE e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. L'Autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/43/CE e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.”;
 - b) il comma 4 è abrogato.
9. All'articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Doveri del revisore legale e della società di revisione legale”.
10. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: “i legali rappresentanti della società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale”.
11. All'articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: “dei legali rappresentanti della società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale”.
12. All'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, il numero: “3” del primo periodo è sostituito con il numero: “4”;
 - b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.”.



Art. 39
(Personale)

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo, 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 40
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:
 - a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
 - b) la legge 13 maggio 1997, n. 132;
 - c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
 - d) la legge 8 luglio 1998, n. 222;
 - e) la legge 30 luglio 1998, n. 266;
 - f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233;
 - g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28
 - h) l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.
4. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

